

REGOLAMENTO SUI LAVORI PUBBLICI DA ESEGUIRE IN ECONOMIA DA PARTE DELL'AZIENDA (D. LGS. 163 DEL 12.04.2006 COME MODIFICATO DAL D. LGS. 152 DEL 11.09.2008)

ARTICOLO 1

Tipologie di lavori eseguibili in economia

I lavori pubblici eseguibili in economia da parte dell'Azienda sono i seguenti:

- a) manutenzione o riparazione di opere od impianti, quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure previste agli articoli 19 e 20 della legge 11 febbraio 1994 n.109 e successive modifiche e integrazioni;
- b) manutenzione di opere o di impianti;
- c) interventi non programmabili in materia di sicurezza;
- d) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara ;
- e) lavori necessari per la compilazione di progetti;
- f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori.

ARTICOLO 2

Modo di esecuzione dei lavori

1. I lavori in economia si possono eseguire:
 - a) in amministrazione diretta;
 - b) per cottimi;
2. per tutti i lavori in economia l'Azienda nomina un responsabile del procedimento.

ARTICOLO 3

Lavori in amministrazione diretta

1. Quando si procede in amministrazione diretta, il responsabile del procedimento organizza ed esegue per mezzo di proprio personale o di personale eventualmente assunto i lavori individuati all'articolo 1.
2. Il responsabile del procedimento acquista i materiali e noleggia i mezzi eventualmente necessari per la realizzazione dell'opera.
3. I lavori assunti in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore a 50.000 Euro.

ARTICOLO 4

Cottimo

1. Il cottimo è una procedura negoziata, adottata per l'affidamento dei lavori di cui all'art. 1 di importo non superiore a 200.000 Euro.
2. Nel cottimo l'affidamento è preceduto da indagine di mercato fra almeno cinque imprese ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. 163 del 12.04.2006; per i lavori di importo inferiore a 40.000 Euro si può procedere ad affidamento diretto.
3. L'affidamento dei lavori viene disposto dall'Amministratore Unico su proposta del responsabile del procedimento. L'affidamento dei lavori può essere disposto dai Dirigenti, su proposta del responsabile del procedimento, nei limiti dei poteri di spesa delegati dall'Amministratore Unico.
4. L'atto di cottimo deve indicare:
 - a) l'elenco dei lavori e delle somministrazioni;
 - b) i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l'importo di quelle a corpo;
 - c) le condizioni di esecuzione;
 - d) il termine di ultimazione dei lavori;
 - e) le modalità di pagamento;
 - f) le penalità in caso di ritardo e il diritto della Stazione appaltante di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento del cottimista ai sensi dell'art. 120.
5. Gli affidamenti tramite cottimo sono soggetti a post-informazione mediante comunicazione all'Osservatorio dei Lavori Pubblici e pubblicazione nell'Albo della Stazione Appaltante dei nominativi degli affidatari.

ARTICOLO 5

Norme applicabili

Ai lavori in economia si applicano le disposizioni di cui al citato D. Lgs. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) nonché tutte le norme vigenti in materia.

f.to L'AMMINISTRATORE UNICO
(Ing. Cesare RE')